

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale marzo 2016, n.3.”*, pubblicato sulla GURS n. 25, parte I, del 1° giugno 2022;
- VISTA** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.733 del 17 febbraio 2025 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n.50 del 14 febbraio 2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente all'arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n.2101 del 29 dicembre 2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 *“Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”* del D.R.A. all'arch. Antonino Polizzi con decorrenza dal 02 gennaio 2026;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 6 dicembre 1991, n.394 *“Legge quadro sulle aree protette”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii. recante *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. 17 ottobre 2007, recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;
- VISTA** la legge regionale 09 dicembre 1980, n.127 recante *“Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 7 maggio 2015, n.9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, articolo 91 *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n.7 *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;
- VISTA** la legge regionale 15 aprile 2021, n.9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”*, art.73 *“Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2024, n. 6 *“Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei”*;

VISTO il Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016 di approvazione dei *“Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”*;

VISTO il D.A. 14 febbraio 2022, n.36 e ss.mm.ii. di adeguamento del quadro normativo regionale alle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 26 febbraio 2015 concernente: *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VIncA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n.3;

VISTI il D.A. 17 maggio 2016, n.207/GAB di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le valutazioni ambientali di competenza regionale (di seguito C.T.S.) e il D.A. n.22/GAB del 10 febbraio 2025, come modificato dal D.A. n.54/GAB del 23 febbraio 2026, inerente il funzionamento della C.T.S.;

VISTI i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal D.A. 27 maggio 2016, n.230/GAB ed in ultimo dal D.A. 27 aprile 2026, n.113/GAB;

VISTO il D.A. n.57/GAB del 31 ottobre 2023 con il quale l'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha approvato l'aggiornamento dei *“Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”*;

VISTA l'istanza n.4570 del 10 aprile 2026 acquisita in pari data al protocollo D.R.A. al n. 24933 con la quale il titolare della Ditta Turlà Rosario (P. IVA 01216520898) (di seguito proponente) con sede legale in Rosolini c.da Tagliati, s.n.c., ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto integrato di ampliamento della cava di calcare *“Bonivini-Turlà”*, autorizzata con D.D.G. 1651 del 16 novembre 2021 che ricade nei *“Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”* come area di primo aggiornamento denominata SR103.AP e di un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi da ubicare nella c.da Bonivini del comune di Noto depositando nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato la documentazione tecnica ed amministrativa consultabile nella *“Sezione Pubblica”* del Portale al Codice Procedura n. 4588;

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento ambientale ai sensi dell'art.91 della L.R. 9/2015;

APPURATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi degli artt. 19 e ss. del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che in data 22 aprile 2026 è avvenuta la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito del Dipartimento dell'Ambiente – Aree Tematiche – VIAVAS – *“Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS”* (classifica SR013_B015 Codice Procedura n.4588);

VISTA la nota protocollo n.28063 del 22 aprile 2026 con la quale il Servizio I *“Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”* di questo Dipartimento ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni potenzialmente coinvolte la pubblicazione della documentazione sul Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS ed ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni e richieste di documentazione integrativa ai sensi dell'art.19 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO con nota protocollo n.22646 del 17 giugno 2026 (prot. D.R.A. n.47252 di pari data) il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio IX –Servizio Geologico e Geofisico del Dipartimento Regionale dell'Energia;

ACQUISITO con nota protocollo n.70503 del 18 settembre 2026 il parere della C.T.S. n. 892 reso nella seduta del 10 settembre 2026, composto da n. 20 pagine al netto dell'attestazione dei presenti nel quale è stato espresso parere di non assoggettabilità a V.I.A. per il progetto integrato di ampliamento della cava di calcare *“Bonivini-Turlà”* e di un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in c.da Bonivini del comune di Noto proposto dalla Ditta Turlà Rosario a condizione che si ottemperino le 5 (cinque) condizioni ambientali riportate nello stesso parere;

RITENUTO di dovere dichiarare conclusa la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il *“Progetto integrato di ampliamento della cava di calcare “Bonivini-Turlà”, autorizzata con D.D.G. 1651 del 16/11/2021, e di un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, da ubicare nella c.da Bonivini del comune di Noto”* proposto dalla Ditta Turlà Rosario;

CONSIDERATO che all'atto di presentazione dell'istanza la Ditta Turlà Rosario ha proposto, come previsto dal comma 10 dell'art.19 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., in anni 15 l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine della vigente normativa;

DECRETA

Articolo 1

si dispone di non assoggettare alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il “*Progetto integrato di ampliamento della cava di calcare “Bonivini-Turlà”, autorizzata con D.D.G. 1651 del 16/11/2021, e di un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, da ubicare nella c.da Bonivini del comune di Noto*” proposto dalla Ditta Turlà Rosario (P. IVA 01216520898) con sede legale in Rosolini c.da Tagliati, s.n.c. con le seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale n.	1
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali – Ambiente idrico – Suolo – Atmosfera – Biodiversità – Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere indicate le modalità di approvvigionamento idrico per tutte le attività previste in progetto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	a. Dovrà essere prodotto il piano di manutenzione e monitoraggio delle specie vegetali oggetto di impianto, esteso fino ad almeno 5 anni dal termine dell'attività di recupero ambientale al fine di assicurare il perfetto attecchimento delle piante e la messa a produzione. b. Il piano economico e finanziario dell'intervento di recupero ambientale dovrà essere integrato con i costi previsti per l'esecuzione del piano di controllo, manutenzione e monitoraggio sia del materiale abbancato sia delle opere verdi fino alla rinaturazione dell'intero sito. c. Il piano economico finanziario dovrà tenere conto, tra l'altro, delle spese relative all'approvvigionamento idrico. d. Il piano economico finanziario in ragione della conversione, al termine del recupero ambientale, in un sito agricolo-produttivo, dovrà contemplare anche l'analisi dei ricavi previsti da codesta attività.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	I materiali di riempimento della ex cava a fossa devono assicurare, come previsto in progetto, la coerenza con quanto previsto dall'art. 23 delle NTA del vigente Piano cave e rispettare i requisiti previsti dal DPR 120/2017 e del Decreto "End of Waste" DM 152/2022. Dovrà essere prodotto un piano di controllo e monitoraggio dell'assessamento degli stessi, al fine anche di prevenire eventuali danni derivanti da eventi meteorici di particolare intensità, sia della stabilità del terreno vegetale, necessaria e propedeutica all'attecchimento ed alla crescita della vegetazione impiantata.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	ARPA

Condizione ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Protezione del suolo

Oggetto della prescrizione	In relazione alla presenza di mezzi meccanici in cantiere dovrà essere predisposto un piano di prevenzione per evitare rischi di contaminazioni del suolo a seguito di sversamenti accidentali presentando apposita relazione sulle misure intraprese.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	ARPA

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Corso operam - Post operam</i>
Fase	Fase di esercizio – Fine Lavori
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	a. Dovrà essere attuata l'attività di controllo e monitoraggio finalizzata ad accertare che i materiali previsti per il riempimento della ex cava a fossa assicurino la coerenza con quanto previsto dall'art. 23 delle NTA del vigente Piano cave e rispettino i requisiti previsti dal DPR 120/2017 e del Decreto "End of Waste" DM 152/2022. b. Il proponente dovrà presentare con cadenza annuale, fino al termine delle opere di recupero ambientale, una relazione corredata da adeguata documentazione cartografica e fotografica, relativa all'avanzamento delle attività di recupero ambientale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio – Fine Lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	ARPA

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere tecnico specialistico ambientale della C.T.S. n. 892/2026 reso nella seduta del 10 settembre 2026 composto da n. 20 (venti) pagine nonché l'attestazione di presenza dei componenti della commissione.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, pertanto il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le dovute autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari a quanto previsto nel progetto per la realizzazione delle singole opere e per l'esercizio del progetto.

Articolo 4

Il proponente è tenuto a ottemperare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento. Ai fini della verifica dell'ottemperanza dovrà trasmettere, per mezzo del Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, la documentazione contenente gli elementi necessari per l'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

Articolo 5

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art.29 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Ai sensi dell'art.19 comma 10 l'efficacia del presente provvedimento è di anni 15 (quindici); trascorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato la procedura deve essere reiterata. Entro il predetto termine di efficacia il proponente può richiedere una proroga secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

Articolo 9

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 19 comma 11 del D. Lgs. 152/2006, sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato ed in ossequio all'art. 98 della L.R. 07/05/2015 n. 9 nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n.4588, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 29/09/2026

Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli

